

Corte Costituzionale, 22/11/1962, n. 92

Ritenuto in fatto:

1. Il Consiglio comunale di Marano di Napoli, in occasione d'un giudizio relativo alle operazioni elettorali del 6-7 novembre 1960, instaurato su ricorso degli elettori Guarino e Quaranta, aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 72, comma sesto, del T.U. 16 maggio 1960, n. 570; ma di tale questione la Corte costituzionale, con sentenza n. 44 del 3 luglio 1961, aveva dichiarato la non fondatezza.

Tuttavia, appena ritornato in possesso degli atti di causa, il Consiglio comunale di Marano, con deliberazione emessa il 3 settembre 1961, sollevava una nuova questione di legittimità costituzionale denunciando, in riferimento agli artt. 102, 103, 104 e 130 della Costituzione, le norme che attribuiscono ai Consigli comunali e alle Giunte provinciali amministrative la potestà di decidere le controversie in materia elettorale (artt. 82, 83 e 84 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570; 41, 42 e 160, R. D. 12 febbraio 1911, n. 297; 1 e 2 del D. L. Lgt. 12 aprile 1945, n. 203; 1 a 5 del R. D. 26 giugno 1924, n. 1058).

Nel giudizio presso questa Corte si sono costituiti, quale consigliere comunale di Marano, il sig. (omissis), con deduzioni depositate il 9 dicembre 1961, e quale ricorrente nella causa di merito, il sig. (omissis), con deduzioni depositate nello stesso giorno. È intervenuto il Presidente del Consiglio a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, con atto depositato il 25 settembre 1961.

Hanno presentato una memoria il 4 ottobre 1962 tanto il (omissis) quanto il Presidente del Consiglio, a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato.

2. Il Consiglio comunale di Marano, nella deliberazione di rinvio, assume che tra gli organi di giustizia amministrativa ammessi dall'art. 103 della Costituzione non si possono annoverare i Consigli comunali: infatti, l'art. 103 si riferisce agli organi muniti di competenza generale ed astratta, mentre i Consigli comunali hanno competenza limitata ad alcune categorie di controversie; indubbiamente essi, come ha affermato anche la sentenza n. 44 del 1961 della Corte costituzionale, sono giudici straordinari o speciali. Ma le giurisdizioni speciali sono vietate dall'art. 102 della Costituzione; di conseguenza le norme che attribuiscono funzioni giurisdizionali ai Consigli, poichè reintroducono una giurisdizione speciale, apparirebbero illegittime. Comunque, il Consiglio comunale di Marano dichiara di non poter decidere il giudizio di merito finché non sia risolto questo dubbio.

Altrettanto si dica conclude la deliberazione di rinvio di quelle altre norme che attribuiscono potestà giurisdizionale, nella stessa materia, alla Giunta provinciale amministrativa: secondo il Consiglio comunale di Marano appare opportuno che la Corte

costituzionale esamini in questa sede, anche ai fini pratici dell'ulteriore corso del giudizio, la legittimità costituzionale di tali norme.

3. Il (omissis) ribadisce e sviluppa gli scarsi rilievi dedicati, nella deliberazione di rinvio, alla potestà giurisdizionale dei Consigli comunali.

Innanzitutto dagli artt. 1, 102 e 104 della Costituzione e dallo stesso collocamento del titolo IV, relativo alla Magistratura, si rileverebbe che gli organi giurisdizionali devono avere carattere statale. Il che sembra da escludere per i Consigli comunali, organi del Comune che svolgono attività finanziata da quest'ultimo e non sono inquadrati nella organizzazione unitaria dello Stato. Nè precisa il Carandente in memoria si può dire che essi assumano carattere statale allorché e in quanto esercitano funzione giurisdizionale poiché se cos'fosse, la garanzia dipendente dalla statualità della giurisdizione acquisterebbe un valore soltanto nominalistico.

In secondo luogo, a norma dello stesso art. 102 della Costituzione, l'attività giurisdizionale è una funzione esercitata da magistrati dell'ordine giudiziario che perciò dovrebbero essere indipendenti e imparziali, e partecipano al processo dal principio alla fine. Queste garanzie di partecipazione totale a un regolare procedimento, di indipendenza e di imparzialità sono costituzionalmente richieste secondo il (omissis) non all'ufficio, ma alle persone dei giudici (non per nulla gli artt. 101, 102 e 108 della Costituzione parlano esclusivamente di magistrati e di giudici); in conseguenza, se il giudizio su una determinata materia è di competenza d'un collegio, 1) tutti i suoi componenti, salvo eccezioni coperte da norme costituzionali, devono prendere parte al procedimento ed essere messi in grado di sentire e valutare le argomentazioni delle parti (se cos'non fosse, ne verrebbe compromesso il diritto di difesa garantito dall'art. 24 che deriva dalla stessa esigenza di cui è espressione il citato art. 102); come dire che i collegi giudicanti sono sempre collegi perfetti; 2) inoltre, essi devono essere composti in prevalenza da magistrati dell'ordine giudiziario; 3) infine, ciascuno dei giudici che compone il collegio deve essere imparziale (arg. degli artt. 25 e 101 in relazione al più volte citato art. 102).

Sta di fatto che, invece, le leggi, con cui si attribuisce competenza giurisdizionale ai Consigli comunali, non rispettano nessuna delle tre predette esigenze: 1) non rispettano la prima poiché le deliberazioni del Consiglio comunale possono essere prese anche se alcuni consiglieri sono assenti o, sopraggiungendo solo all'ultimo momento, ignorano gli esatti termini della controversia, sicché tutto si riduce alla semplice votazione d'una proposta scarsamente motivata; 2) non rispettano la seconda poiché del Consiglio comunale non fa parte neanche un magistrato; 3) non rispettano la terza poiché si ammette che del collegio giudicante facciano parte gli stessi interessati (cioè i consiglieri della cui elezione si discute).

Queste censure â?? prosegue il (*omissis*) â?? non hanno niente a che fare col problema della sopravvivenza delle giurisdizioni speciali anteriori alla Costituzione, cioÃ² dellâ??esistenza di certi organi in sÃ© considerati. Esse attengono al funzionamento di qualunque collegio giudicante, sia ordinario che speciale: anzi in tanto le giurisdizioni speciali sono state mantenute e sono ancora in vita oltre il termine previsto dalla Costituzione in quanto non contrastino ai principi finora ricordati, primo fra tutti quello che si ricollega al diritto di difesa.

Dâ??altra parte â?? conclude il (*omissis*) â?? la giurisdizione dei Consigli comunali non puÃ² considerarsi una giurisdizione speciale preesistente: infatti, la materia Ã¨ stata disciplinata ex novo dalla legge del 1956 e da quella impugnata, posteriori alla Costituzione; queste leggi non si sono limitate a riprodurre le norme precedenti, ma vi hanno introdotto sostanziali innovazioni (impugnabilitÃ della decisione adottata dallo stesso Consiglio comunale in sede amministrativa, riconoscimento del carattere giurisdizionale del ricorso alla G. P. A, obbligo del Consiglio comunale di pronunciarsi entro due mesi).

4. â?? Viceversa il (*omissis*) eccipe lâ??inammissibilitÃ di tutte le questioni di legittimitÃ costituzionale proposte in questa causa e, in subordine, la loro infondatezza.

Inammissibili sarebbero perchÃ© la deliberazione di rinvio va considerata come un atto inesistente: siccome la causa di merito, iniziata il 3 dicembre 1960, dopo due mesi, anche senza tener conto del tempo trascorso per il giudizio di costituzionalitÃ , non era stata ancora decisa, il (*omissis*) e il (*omissis*) (giÃ ricorrenti nel giudizio di merito) ne hanno investito la Giunta provinciale amministrativa, a norma dellâ??art. 82, comma terzo, del T.U. citato, con istanza anteriore alla deliberazione di rinvio; la conseguenza sarebbe che questâ??ultima Ã¨ stata emessa da un organo, il Consiglio comunale, a cui la controversia, in virtÃ¹ di quella norma, era stata giÃ sottratta, cioÃ² da un organo ormai privo di qualunque potestÃ giurisdizionale.

In piÃ¹, relativamente agli artt. 41, 42 e 160 del R.D. 12 febbraio 1911, n. 297, lâ??inammissibilitÃ deriverebbe dal fatto che non si possono denunciare alla Corte costituzionale disposizioni contenute in un regolamento, che non ha forza di legge; e, relativamente alle norme che attribuiscono potestÃ giurisdizionale alle Giunte provinciali amministrative in subiecta materia (artt. 1-5 del R. D. 26 giugno 1924, n. 1058, e 1-2 del D. L. Lgt. 12 aprile 1945, n. 203), la questione di legittimitÃ costituzionale sarebbe inammissibile perchÃ© manca la motivazione della sua rilevanza in questo giudizio (anzi il Consiglio comunale di Marano prospetta la questione come rilevante in un eventuale giudizio di appello).

Infine, le questioni sarebbero infondate innanzi tutto perchÃ© gli artt. 103 e 113 della Costituzione ammettono, accanto al Consiglio di Stato, â??altri organi di giustizia amministrativaâ?• in particolari materie e tra questi organi si devono ricomprendere i Consigli comunali e le Giunte provinciali amministrative giudicanti sulle controversie elettorali (senza contare che, se si tratta di giurisdizioni speciali, esse, quando siano anteriori alla Costituzione,

restano in vita finché le sopprime il Parlamento); in secondo luogo, perché l'art. 104 della Costituzione, a cui fa riferimento il Consiglio comunale di Marano, si riferisce alle giurisdizioni ordinarie e non alle giurisdizioni speciali, che invece, quanto all'indipendenza dei giudici, vengono prese in considerazione dall'art. 108, non richiamato dalla deliberazione di rinvio; nonché le norme impugnate contrastano con l'art. 130 della Costituzione poiché questo non riguarda l'attività giurisdizionale dei Consigli, ma il controllo della loro attività amministrativa.

5. Anche per l'Avvocatura dello Stato tutte le questioni sono inammissibili sia perché come ha rilevato il (*omissis*), la deliberazione di rinvio è stata emessa da un organo che non era più investito della controversia, sia per i motivi seguenti: la questione relativa agli artt. 82 e 83 (competenza giurisdizionale dei Consigli comunali), sarebbe inammissibile perché già decisa nello stesso processo con la sentenza n. 44 del 1961; quella relativa all'art. 84 (correzione dei risultati elettorali), perché priva di motivazione sulla rilevanza; le questioni riguardanti gli artt. 1-5 del R. D. 26 giugno 1924, n. 1058, e 1-2 del D. L. Lgt. 12 aprile 1945, n. 203 (funzione giurisdizionale della Giunta provinciale amministrativa), e gli artt. 41, 42, 160 del R.D. 12 febbraio 1911, n. 297, per motivi analoghi a quelli esposti dal Quaranta (n. 4.)

Comunque, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 82 e 83 del T.U. citato sarebbe manifestamente infondata perché le sentenze n. 42 e n. 44 del 1961 hanno già escluso che essi siano in contrasto con la Costituzione, precisa la memoria dell'Avvocatura dello Stato, si possono prendere in considerazione i rilievi svolti nelle deduzioni del (*omissis*): infatti, questi denuncia un contrasto con norme costituzionali (artt. 1, 24, 25, 101 e 111 della Costituzione) che non sono menzionate nella deliberazione di rinvio; quanto all'art. 84 dello stesso T.U., l'infondatezza della questione sarebbe patente poiché nessuna norma costituzionale nega ai Consigli e alle Giunte quella potestà giurisdizionale di merito (correzione di risultati elettorali) che la disposizione impugnata ha ad essi attribuito; infine, la questione relativa alla potestà giurisdizionale della Giunta provinciale amministrativa in questa materia sarebbe infondata perché nessuno dei motivi addotti nei confronti dei Consigli comunali può riferirsi alla Giunta provinciale amministrativa, organo imparziale, che fa parte dell'organizzazione dello Stato e la cui attività è rigorosamente disciplinata dalla legge.

6. Il (*omissis*), nella memoria, replicando alla prima eccezione di inammissibilità proposta dal (*omissis*), nega che la deliberazione di rinvio sia stata emessa da un organo ormai spoglio del potere di decidere: l'istanza rivolta dopo i due mesi alla Giunta provinciale amministrativa non basta a privare il Consiglio comunale della sua giurisdizione, conseguenza molto grave che esige, invece, una pronuncia della Giunta (avocazione); d'altra parte, la remissione degli atti del giudizio alla Corte costituzionale non solo sospende, ma addirittura interrompe il termine di due mesi entro cui il Consiglio comunale deve decidere la controversia: insomma questo termine, quando gli atti ritornano al Consiglio comunale, ricomincia a decorrere ex novo poiché il giudice del merito, dopo allora, si trova in una posizione identica a quella che sussisteva

allorch  si era instaurato il giudizio di merito. Se ci   vero, in questa causa i due mesi non sono decorsi n  dal giorno dell'instaurazione del giudizio di merito presso il Consiglio comunale a quello della prima interruzione, n  dal momento del ritorno degli atti al Consiglio comunale al momento della seconda interruzione; viceversa, se ci   non fosse vero, la norma che ha introdotto il termine di due mesi sarebbe in contrasto col diritto di difesa garantito dalla Costituzione.

Quanto all'eccezione di inammissibilit  proposta dall'Avvocatura generale dello Stato, secondo cui la Corte costituzionale avrebbe gi  deciso la questione relativa agli artt. 82 e 83 del T.U. citato, il (*omissis*) nega che ci   sia avvenuto: nella sentenza n. 44 del 1961 la Corte si  occupata del problema solo in via incidentale e non ha esaminato la legittimit  costituzionale delle norme che riguardano la giurisdizione dei Consigli comunali.

7.  Nella discussione orale le parti hanno ribadito le proprie tesi.

Considerato in diritto:

1.  La difesa del Quaranta e l'Avvocatura dello Stato insistono sull'inammissibilit  di tutte le questioni di legittimit  costituzionale: la deliberazione di rinvio a questa Corte sarebbe inesistente come atto giurisdizionale poich  verrebbe da un organo, il Consiglio comunale di (*omissis*), non pi  investito della controversia; infatti, secondo questa tesi, anche se non si conteggia il tempo trascorso per il primo giudizio di legittimit  costituzionale, quando  stata emessa la deliberazione di rinvio erano gi  passati due mesi dal giorno del ricorso al Consiglio comunale senza che questo ultimo si fosse pronunciato sul merito; di conseguenza la Giunta provinciale amministrativa, a cui uno dei promotori della causa di merito aveva fatto istanza, era gi  automaticamente investita del giudizio con l'effetto di privare il Consiglio comunale di Marano della originaria potest  di decidere.

L'eccezione non pu  essere accolta. Essa tocca un problema di dubbia soluzione, che pu  essere affrontato solo in altra sede; per cui questa Corte, paga di constatare che la deliberazione di rinvio  stata emanata da un organo giurisdizionale nello svolgimento di attivit  giurisdizionale, si ritiene legittimamente investita della questione che le  stata sottoposta (si veda la sentenza n. 65 del 1962).

Altrettanto infondata  la seconda eccezione di inammissibilit  con la quale l'Avvocatura dello Stato sostiene che la questione di legittimit  costituzionale relativa agli artt. 82, 83 e 84 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, sarebbe stata gi  decisa in questa causa, cio  con la precedente sentenza n. 44 del 1961. La sentenza n. 44 del 1961, respingendo un'eccezione di inammissibilit  della stessa Avvocatura dello Stato, ha soltanto ribadito il carattere giurisdizionale dell'attivit  svolta dai Consigli comunali in questa materia; ma non si 

pronunciata sulla legittimit  costituzionale o meno delle norme che disciplinano quella attivit  .

2.    Meritano, invece, accoglimento le altre due eccezioni di inammissibilit  avanzate dall  Avvocatura dello Stato e, in parte, dal (*omissis*): la prima, relativa agli artt. 41, 42 e 160 del R. D. 12 febbraio 1911, n. 297,    fondata poich   queste disposizioni fanno parte d  un regolamento d  esecuzione e perci   non hanno forza di legge, dimodoch   sono sottratte al sindacato della Corte costituzionale; la seconda, relativa agli artt. 1 e 2 del D. L. Lgt. 12 aprile 1945, n. 203, e 1-5 del R. D. 26 giugno 1924, n. 1058, che attribuiscono funzione giurisdizionale alla G. P. A. in materia elettorale,    anch  essa fondata poich   la questione    del tutto estranea a questa causa: in sostanza la stessa deliberazione di rinvio prospetta la questione solo per l  opportunit  che sia risolto un problema cos   delicato.

In conclusione, il giudizio, che deve dare questa Corte, rimane circoscritto agli artt. 82, 83 e 84 del citato T.U. n. 570 del 1960.

3.    La difesa del (*omissis*) denuncia l  illegittimit  costituzionale delle norme citate perch   la giurisdizione dei Consigli comunali, essendo stata disciplinata da leggi posteriori alla Costituzione, non potrebbe considerarsi come una di quelle giurisdizioni preesistenti, che la disposizione VI ha temporaneamente salvato. La questione sotto tale aspetto    stata gi   decisa sia nella sentenza n. 42 del 1961, sia nell  ordinanza n. 11 del 1962, con cui la Corte ha stabilito che le norme impugnate e quelle analoghe, contenute nella legge n. 136 del 1956, hanno sostanzialmente riprodotto le disposizioni anteriori alla Costituzione; ma in questa causa vengono addotte nuove ragioni di incostituzionalit  , sulle quali occorre pronunciarsi.

Secondo il (*omissis*) la legge n. 136 del 1956, di cui le norme impugnate sono una riproduzione letterale, non si sarebbe limitata a ripetere la legislazione precedente; ma avrebbe modificato in parte la disciplina relativa alla giurisdizione dei Consigli comunali: cio   avrebbe introdotto norme nuove, come l  obbligo dei Consigli comunali di decidere entro due mesi, l  impugnabilit  , presso lo stesso Consiglio comunale, delle decisioni adottate dal Consiglio in sede amministrativa, la natura giurisdizionale del ricorso alla Giunta provinciale amministrativa.

Questa affermazione non    esatta; il semplice confronto degli artt. 53 e segg. del D. L. Lgt. n. 1 del 1946 con le norme impugnate (e con l  art. 43 della legge n. 136 del 1956) mostra subito che le pretese innovazioni non sussistono: l  obbligo di decidere entro due mesi e l  impugnabilit  delle deliberazioni emesse in sede amministrativa erano previsti anche dal D. L. Lgt. del 1946 (art. 54, quarto comma; art. 55, terzo comma), mentre il carattere giurisdizionale del procedimento che si svolge dinanzi alla G. P. A, bench   non dichiarato, era implicito nello stesso D. L. Lgt.; di modo che le leggi posteriori alla Costituzione si sono limitate, rispetto a quelle anteriori, a mutamenti che non vanno oltre la formulazione degli articoli.

Se non ci sono state sostanziali innovazioni,    da escludere che possa considerarsi violato il secondo comma dell  art. 102, una norma che vieta soltanto l  introduzione di altre

giurisdizioni speciali: non Ã un'altra giurisdizione quella che le leggi posteriori alla Costituzione hanno mantenuto tale quale era prima e quale sarebbe stata senza di esse.

Si Ã denunciato il fatto che quelle leggi sono successive alla Costituzione, cioÃ sono state emanate nel tempo in cui ogni giurisdizione speciale doveva essere sottoposta a revisione dal Parlamento (disp. VI): poichÃ non hanno adempiuto a questo obbligo, esse sarebbero costituzionalmente illegittime; ma neanche questo, a parere della Corte, Ã un motivo di incostituzionalitÃ. Dalla disposizione VI si ricava anzi che lâ?Assemblea costituente non ha voluto sopprimere le giurisdizioni speciali preesistenti, ma sottoporle a revisione; che la revisione, comportando una scelta delicata fra la soppressione pura e semplice e la trasformazione, Ã stata affidata esclusivamente al Parlamento; che, come si Ã stabilito in una precedente sentenza, il quinquennio, entro cui questa scelta doveva essere attuata, non Ã un termine perentorio; che perciÃ la mancata revisione dÃ una giurisdizione speciale ad opera dÃ una legge recente non Ã materia di giudizio di legittimitÃ costituzionale.

4. â? Posto ciÃ, quelle, tra le ulteriori denunce, che riguardano la natura, la formazione e la composizione del collegio giudicante, si rivelano subito infondate.

Infatti, che i Consigli comunali, pur giudicando in nome del popolo ed in ciÃ facendo parte dell'organizzazione unitaria dello Stato, non siano organi statali in senso stretto, si potrebbe anche ammettere; ma si tratterebbe a ogni modo di una semplice anomalia connessa con la specialitÃ della giurisdizione e perciÃ non contrastante con norme costituzionali (art. 102), che si riferiscono soltanto alla Magistratura ordinaria e alle sezioni specializzate.

Analogo discorso vale per lâ?altro rilievo secondo cui i giudici collegiali, a norma della Costituzione, dovrebbero essere sempre collegi perfetti, tali che non possano pronunciarsi senza la partecipazione di tutti i propri componenti. Effettivamente, che i collegi giudicanti siano collegi perfetti si ricava dalle norme dell'ordinamento giudiziario al quale rinvia il citato primo comma dell'art. 102; ma queste norme non si estendono ai vecchi collegi competenti in materia di giurisdizione speciale.

Altrettanto si dica di quella denuncia con cui si afferma che, secondo la Costituzione, una parte dei componenti dÃ ogni collegio giudicante devono essere giudici ordinari. CiÃ Ã vero tutt'al piÃ¹ per le sezioni specializzate di vecchia e nuova istituzione; ma non per le preesistenti giurisdizioni speciali, fra le cui caratteristiche c'Ã proprio quella di una particolare composizione del collegio.

5. â? Con questo non si vuoi dire che le vecchie giurisdizioni speciali, appunto perchÃ coperte dalla disposizione VI, sfuggano a qualunque giudizio di costituzionalitÃ. La Corte ritiene, invece, che anche presso gli organi di giurisdizione speciale debbano essere garantiti sia il diritto di difesa, sia lâ?indipendenza e lâ?imparzialitÃ del giudicante; indipendenza e imparzialitÃ, che, prima ancora dÃ essere scritte in disposizioni particolari della Costituzione, come lâ?art.

108, riposano nel complesso delle norme costituzionali relative alla Magistratura e al diritto di difesa. Perciò le denunce avanzate in proposito dal (*omissis*) meritano la più attenta considerazione.

Questi afferma innanzi tutto che il diritto di difesa sarebbe compromesso in un giudizio, come quello dei Consigli comunali, a cui partecipano anche i consiglieri che non conoscono le argomentazioni delle parti. Ma la censura, in concreto, non ha fondamento: nel contenzioso elettorale le argomentazioni delle parti sono avanzate soltanto col ricorso e colle controdeduzioni che qualunque interessato può presentare prima della seduta consiliare; di modo che tutti i consiglieri, anche quelli che sopraggiungano al momento della votazione, possono essere al corrente delle ragioni delle parti, consacrate negli scritti difensivi, e sono in grado di decidere.

6. Resta un'ultima censura, piuttosto accennata che svolta: la deliberazione di rinvio, col richiamo agli artt. 104 e 130 della Costituzione, e le deduzioni del (*omissis*) negano che i Consigli comunali siano giudici indipendenti e imparziali. Ma neanche questa censura può essere accolta, benché la Corte non ne dissimuli il peso.

In verità, se si allude all'indipendenza dell'organo giudicante da altri organi o poteri, può risponderci che il controllo a cui è sottoposta l'attività amministrativa dei Consigli comunali non implica ne rapporto gerarchico, né soggezione formale o sostanziale. Sotto questo aspetto il libero esercizio della potestà giurisdizionale sembra garantito proprio da quell'autonomia comunale, in cui sono confluite antiche tradizioni cittadine e moderne concezioni sull'investitura popolare.

Se ci si riferisce all'indipendenza del giudice dagli interessi dedotti nel giudizio (c. d. imparzialità), a prima vista può sembrare che il Consiglio comunale sia un collegio giudicante composto dagli stessi interessati (consiglieri la cui elezione è contestata), cioè un vero e proprio giudice in causa propria. Ma a ben guardare la situazione è sostanzialmente diversa.

Innanzitutto si deve tener conto del fatto che, quando sia contestata l'elezione di un singolo consigliere, egli non può partecipare alla decisione (art. 275 della legge comunale e provinciale). Inoltre, a rigore, neanche quando si contesti la nomina di tutti i componenti d'una lista o genericamente il risultato delle operazioni elettorali si può dire che il Consiglio comunale sia un giudice in causa propria: infatti, più che giudicare d'un suo interesse in contrasto con quello dell'eventuale ricorrente, esso giudica della legittimità della propria composizione; il che ha sempre fatto e può fare in quanto è un collegio dotato di quella particolare autonomia che gli deriva, tradizionalmente, dal voto cittadino; ciò che da una precedente sentenza della Corte è stato già rilevato (sentenza n. 42 del 1961).

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

accoglie le eccezioni di inammissibilità relative alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1-5 del R.D. 26 giugno 1924, n. 1058, 1-2 del D.L.Lgt. 12 aprile 1945, n. 203, e 41, 42 e 160 del R.D. 12 febbraio 1911, n. 297;

respinge le altre eccezioni pregiudiziali;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 82, 83 e 84 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (T. U. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali), proposta con deliberazione 3 settembre 1961 dal Consiglio comunale di Marano di Napoli, in riferimento agli artt. 102, 103, 104 e 130 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 novembre 1962.

Campi meta

Giurispedia.it

Giurispedia.it

Massima : *L'art. 102 Cost. si riferisce soltanto alla magistratura ordinaria ed alle sezioni specializzate, per cui non rileva che i consigli comunali, pur giudicando in materia elettorale in nome del popolo, e facendo quindi parte dell'organizzazione unitaria dello Stato, non siano organi statuali in senso stretto. Inoltre, le norme dell'ordinamento giudiziario (cui rinvia l'art. 102, primo comma) che stabiliscono che i collegi giudiziari devono essere collegi perfetti - tali cioè che non possano formarsi senza la partecipazione di tutti i componenti - non riguardano i collegi delle preesistenti giurisdizioni speciali. Neppure è esatto che nelle preesistenti giurisdizioni speciali, fra le cui caratteristiche vi è appunto la particolare composizione del collegio, alcuni dei componenti debbono essere magistrati ordinari, richiedendosi la partecipazione di magistrati togati solo per la formazione delle sezioni specializzate. Pertanto è infondata la questione di legittimità costituzionale delle norme del T.U. 16 MAGGIO 1960, N. 570, che attribuiscono ai consigli comunali giurisdizione in materia di contenzioso elettorale, per quanto attiene alla natura, formazione e composizione del collegio giudicante.*

Supporto Alla Lettura :

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

Si tratta di norme che disciplinano l'organizzazione e il funzionamento della magistratura, i principi fondamentali dell'ordinamento giudiziario sono sanciti dalla Costituzione e garantiscono l'autonomia e l'indipendenza della magistratura dagli altri poteri dello Stato (esecutivo e legislativo). Il sistema giurisdizionale si divide in diverse branche, ognuna con le sue competenze: **GIURISDIZIONE ORDINARIA:** si occupa delle controversie in materia civile e penale e la sua struttura si articola in tre gradi di giudizio: **I GRADO**

- *Giudice di pace:* competente nelle cause civili di minore entità e reati di minore gravità.
- *Tribunale ordinario:* ha competenza generale, e giudica in composizione monocratica o collegiale.
- *Corte d'assise:* competente per quanto riguarda i reati più gravi (es. omicidio).

II GRADO

- *Tribunale:* sezione speciale per le impugnazioni contro le sentenze del Giudice di pace.
- *Corte d'appello:* giudica i ricorsi contro le sentenze del Tribunale.

III GRADO

- *Corte di cassazione:* con sede a Roma, è il giudice di legittimità, e si pronuncia sulla corretta applicazione della legge, non sul merito dei fatti.

GIURISDIZIONE SPECIALE:

- *Giurisdizione amministrativa:* competente in materia di ricorsi contro gli atti della pubblica amministrazione, con il TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) in primo grado e il Consiglio di Stato in secondo grado.
- *Giurisdizione contabile:* competente nella gestione delle finanze pubbliche e delle responsabilità dei pubblici funzionari con la Corte dei conti.

- *Giurisdizione tributaria:* riguarda le controversie tra il cittadino e l'amministrazione finanziaria.

Giurispedia.it